



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861 846511 – Part. IVA: 00196900674

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 07/05/2025

Verbale numero 38

Oggetto: CATASTO INCENDI BOSCHIVI COMUNALE - LEGGE 353/2000 - AGGIORNAMENTO 2023-2024

L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di Maggio alle ore 12:10, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Qualifica	Nome	P	A
Sindaco	AMATUCCI ANNUNZIO	P	
Vice Sindaco	LUCIDI ALESSANDRA	P	
Assessore	D'ANTONIO GIANLUCA	P	
Assessore	DE SANTIS MANOLA		A
Assessore	TALVACCHIA SIRIO	P	

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1

Il Sindaco, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Carla Di Giamberardino** incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

Si dà atto che ai sensi di quanto previsto dal disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica o CD, mista approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 29/11/2024 immediatamente esecutiva, come previsto dall'art. 7 dello stesso, si accerta che risultano presenti collegati in audio-videoconferenza il Vice Sindaco Alessandra Lucidi e sono invece presenti in sede il Sindaco Amatucci Annunzio, l'Assessore Talvacchia Sirio, l'Assessore D'Antonio Gianluca e assente l'Assessore De Santis Manola

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, contiene divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti ad incendi boschivi, in particolare prevede all'art. 10 quanto segue:
 1. *Le zone **boscate ed i pascoli** i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni**. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, **il pascolo e la caccia**.*
 2. *I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. **L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale**, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, **entro i successivi sessanta giorni**, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.*
- con deliberazione della G.C. n.129 del 30/10/2008 venne istituito il "Catasto degli Incendi Boschivi", ai sensi della Legge 21/11/2000 n° 353;

Accertato che si rende necessario procedere all'aggiornamento del predetto catasto incendi per gli anni 2023 e 2024;

Visto che:

- le informazioni sono state reperite sul Geoportale Regione Abruzzo per gli anni 2023 e 2024;
- non sono pervenute comunicazioni in merito agli incendi per gli stessi anni;

Ritenuto di dover provvedere ad aggiornare il catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco con quelli avvenuti negli anni 2023 e 2024;

Visto che non risultano aree destinate a boschi o pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi da incendio negli anni 2023 e 2024, come evidenziato anche dalle Aree Percorse da incendi Boschivi anni 2023 e 2024 del Geoportale Regione Abruzzo;

Dato atto che:

- verrà pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio comunale apposito avviso relativo all'aggiornamento del catasto incendi 2023-2024, per eventuali osservazioni;
- decorso il predetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

- è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti previsti dall'art.10 della legge 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all' art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., come riportato e inserito in calce all'atto;

Dato atto che non è stato richiesto il parere del Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

Vista la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - legge quadro in materia di incendi boschivi;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) **Di richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii;
- 2) **Di adottare** l'aggiornamento del catasto incendi per gli anni 2023 e 2024 dando atto che, non risultano aree destinate a boschi o pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi da incendio negli anni 2023 e 2024, come evidenziato anche dalle Aree Percorse da incendi Boschivi anni 2023 e 2024 del Geoportale Regione Abruzzo;
- 3) **Di dare atto** che:
 - prima dell'approvazione dell'elenco aggiornato delle aree e delle relative perimetrazioni, è necessario procedere all'esposizione all'Albo Pretorio per trenta giorni della presente deliberazione, dandone tempestiva pubblicità sul sito web del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, affinché entro il predetto termine possano essere effettuate osservazioni in ordine alle perimetrazioni;
 - decorso il predetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
- 4) **Di dare atto** che sui terreni individuati nel Catasto degli Incendi Boschivi graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla legge n° 353/2000 nonché della vigente legislazione in materia;
- 5) **Di dare mandato** al stesso Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio affinché provveda agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia;
- 6) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Nucleo Carabinieri Forestale di Civitella del Tronto;
- 7) **Di dare atto** che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, con separata votazione, la Giunta Comunale

DELIBERA

di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U. D. LGS. 18 agosto 2000, n°267.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Amatucci Annunzio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Giamberardino
